

Allegato “A” al n. di 36312/18132 repertorio

**STATUTO
DELLA
FONDAZIONE
“Adele Bonolis Assistenza Fraterna ETS”**

Art.1

Costituzione, Denominazione, Sede

1.1 È costituita una fondazione denominata, “**Adele Bonolis Assistenza Fraterna ETS**” Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "**Adele Bonolis As.Fra ETS** " o “**Adele Bonolis ETS**”. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo «ETS».

1.2 La Fondazione - nata dalla trasformazione dell'associazione riconosciuta “Asfra Assistenza Fraterna Onlus” - prosegue senza soluzione di continuità l'opera svolta dall'associazione promossa nel 1957 dalla Fondatrice Dott.ssa Adele Bonolis ed eretta in ente morale con DPR 753 del 30 maggio 1968.

1.3 La Fondazione ha sede in **Vedano al Lambro**. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

1.4 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Art.2

Scopi e attività

2.1 La Fondazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona e persegue senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale. La Fondazione persegue le proprie finalità, in particolare, nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria.

2.2 Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà, attraverso la propria organizzazione territoriale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), c) ed u) del D.Lgs 117/2017:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione individuerà tra i bisogni emergenti quelli più trascurati dalla società, con particolare attenzione alle aree di sofferenza morale e sociale, in ciò ispirandosi sempre ai principi cristiani e cattolici di solidarietà.

2.3 La Fondazione, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra richiamate, intende in particolar modo:

- a) realizzare, promuovere e sostenere attività finalizzate alla cura e all'accoglienza di soggetti svantaggiati e/o bisognosi di assistenza sanitaria in relazione a patologie psichiatriche, mediante, a titolo esemplificativo,
 - la gestione di strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali
 - la gestione di strutture sanitarie;

- l'erogazione di servizi di assistenza psichiatrica domiciliare;
- la gestione di residenze di accoglienza di pazienti psichiatrici stabilizzati o dimessi dagli ospedali psichiatrici o da istituti giudiziari.

b) realizzare, promuovere e sostenere attività volte alla assistenza socio-sanitaria e alla cura di persone svantaggiate in ragione di condizioni psichiche e psichiatriche e al sostegno dei loro familiari, promuovendo progetti di assistenza psichiatrica in collaborazione con le realtà presenti sul territorio.

2.4 La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2.5 La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

2.6 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo la Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Art. 3

Patrimonio, mezzi di finanziamento e divieto di distribuzione degli utili

3.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da

altri Enti Pubblici.

3.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima,
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici nonché da organizzazioni sovranazionali e internazionali senza espressa destinazione al patrimonio;
- i contributi pubblici e privati;
- i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e.
- i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;

ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

3.3 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

3.4 La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 4

Esercizio finanziario- Bilancio di esercizio- Bilancio Sociale

4.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

4.2 Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio d'esercizio relativo all'esercizio finanziario precedente composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione di missione ed il bilancio economico di previsione dell'anno in corso recante i risultati attesi dalle attività programmate.

4.3 Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

4.4 Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno.

4.5 Il Bilancio di esercizio dovrà essere redatto e depositato ai sensi degli articoli 13 e art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

4.6 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art 5

Organi della Fondazione

5.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente, se nominato;
- l'Organo di controllo.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “**Consiglio**”) è costituito da sette membri, incluso il Presidente.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio in carica tempo per tempo.

6.3 I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica cinque esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio possono essere confermati.

6.4 Qualora per qualsiasi motivo, nel corso del mandato, venissero a mancare uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri del Consiglio ancora in carica procederanno alla nomina dei sostituti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

6.5 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi del precedente comma.

6.6 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- a) approvare il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo annuale e il bilancio sociale se previsto;
- b) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- c) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione e, se ritenuto opportuno il Vice Presidente;
- d) nominare, qualora lo ritenga utile od opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone qualifica, poteri e durata del rapporto;
- e) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- f) istituire, ove opportuno, comitati scientifici o tecnici, determinandone compiti, attribuzioni e numero di componenti;
- g) adottare, ove opportuno regolamento per il funzionamento della Fondazione;
- h) deliberare, con il voto favorevole di almeno sei Consiglieri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- i) deliberare, con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri, le modifiche allo Statuto e le operazioni straordinarie;
- j) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- k) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;
- l) curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con

propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 8

Convocazione e quorum

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno quattro membri, senza obblighi di forma purché mediante qualsiasi mezzo atto ad attestare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

8.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora della riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Fatto salvo per quanto previsto dall'art. 7.1 lett. h) ed i), il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze stabilite dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

8.6 Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione se nominato o, in caso di sua mancanza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Art. 9

Presidente

9.1 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

9.2 Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, se nominato. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.3 In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente,

se nominato.

9.4 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art.10

Organo di Controllo

10.1 L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

10.2 I componenti dell'Organo di Controllo sono scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori legali. Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche uno o più supplenti.

10.3 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

10.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 8 in quanto compatibile.

10.8 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

10.9 L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione,

10.10 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile; al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 117 l'Organo di Controllo eserciterà la revisione legale dei conti.

Articolo 11

Compensi per le Cariche sociali

11.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

11.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 12

Scioglimento

12.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di almeno sei dei componenti, il patrimonio che residua esaurita la liquidazione, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ed il parere obbligatorio dell'Arcivescovo di Milano, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore

12.2 Compete al Consiglio di Amministrazione la nomina uno o più liquidatori.

Art 13

Clausola di rinvio

13.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Monica De Paoli